



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO



Informative e news per la clientela di studio

MORATORIA ABI

Proroga del termine di presentazione delle domande al 31 marzo 2013

L'Associazione Bancaria Italiana ha reso nota la proroga al prossimo 31 marzo 2013 per la presentazione delle domande alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" dello scorso 28 febbraio 2012. La moratoria prevede:

- la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di *leasing* immobiliare o mobiliare, a condizione che i contratti di mutuo o *leasing* non abbiano già fruito della moratoria prevista dall'Avviso del 3 agosto 2009;
- l'allungamento della durata dei contratti di mutuo, a condizione che tali contratti non abbiano già fruito dell'allungamento previsto dall'accordo del 16 febbraio 2011;
- l'allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni.

Le domande dovevano essere presentate obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2012: vengono concessi tre mesi in più di tempo, pur non variando le tipologie di contratti che possono essere oggetto di tali iniziative (per quanto riguarda i contratti di mutuo e di *leasing* solamente quelli già in ammortamento alla data del 28 febbraio 2012). Le imprese interessate sono quelle piccole e medie di tutti i settori che operano in Italia. Al link:

<http://www.abi.it/Documents/Elenco%20delle%20banche%20aderenti/Accordo%20PMI%2028%20febbraio%20SENZA%20DATA-%20Adesioni%2028%20novembre.pdf> è disponibile l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti.

(Associazione Bancaria Italiana, Comunicato stampa, 21/12/2012)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Entro il 30 giugno 2013 obbligo di adozione della PEC anche per le imprese individuali

Dopo che il D.L. n.185/08 ha obbligato le imprese costituite in forma societaria a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicarlo al Registro delle Imprese, la Legge n.221/12 ha previsto che le imprese individuali già iscritte ed attive, non soggette a procedure concorsuali, debbano depositare il proprio indirizzo PEC presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente entro il termine ultimo del 30 giugno 2013. La pratica di deposito della PEC è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria. Si fa presente che la PEC è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento tradizionale (assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti).

(Legge n.221/2012 di conversione del D.L. n.179/2012, G.U. n.294 del 18/12/2012)

TARIFFE ACI 2013**Pubblicate le tariffe per i costi chilometrici e la gestione dei *fringe benefits***

Con un comunicato dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2013, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del *fringe benefit* del dipendente a cui danno luogo. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2013.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato, G.U. n.297 del 21/12/2012 S.O. n.211)

BILANCIO**La sanzione per l'omesso deposito spetta a ciascun amministratore della società**

L'art.2435, comma 1 del codice civile stabilisce che, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio delle società di capitali deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente a cura degli amministratori. L'art.2630 del codice civile sanziona l'inosservanza di tale adempimento nei confronti di chiunque vi sia obbligato per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio. La Corte di Cassazione ribadisce che l'obbligo di depositare il bilancio presso l'ufficio del Registro delle Imprese fa carico, pertanto, a ciascun amministratore. In caso di violazione dell'obbligo, ciascuno di essi risponde per fatto proprio e l'irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà: di conseguenza, il pagamento della sanzione notificata ad uno solo degli amministratori non ha effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per fatto proprio. L'art.2630 del codice civile prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €103 a €1.032 per le omissioni di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese. L'ultimo periodo del menzionato articolo sancisce che nel caso di omesso deposito dei bilanci la sanzione amministrativa pecuniaria sia aumentata di un terzo.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.21503, 30/11/2012)

IMPOSTE SUI REDDITI**Definito il concetto di inerenza di un componente negativo all'attività di impresa**

In tema di imposte sui redditi, affinché un costo sostenuto da un imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito di impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. In altri termini, il concetto di inerenza deve essere collegato all'intera attività di impresa e non ai soli ricavi in senso stretto.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.23551, 20/12/2012)



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

COMPENSI AMMINISTRATORI

Deducibili i compensi di amministratori e liquidatori soci delle società

In tema di imposte sui redditi, l'Agenzia delle Entrate ha equiparato i compensi corrisposti ai liquidatori di una società a quelli erogati agli amministratori, affermando la loro deducibilità nell'esercizio di erogazione ai sensi dell'art.95 Tuir, applicabile anche alle società di persone. Infatti, l'Agenzia ricorda come il divieto di deducibilità di cui all'art.60 del Tuir si applica con esclusivo riferimento alle ditte individuali e quindi non è estendibile alle società di capitali e di persone. L'Agenzia ricorda come la deduzione potrà essere oggetto di disconoscimento nel caso in cui i compensi risultino "insoliti, sproporzionati o strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi".

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.113, 31/12/2012)

STUDI DI SETTORE

Publicati 62 studi di settore revisionati validi per il periodo di imposta 2012

Sono stati pubblicati i 5 decreti con cui sono stati introdotti 62 nuovi studi di settore revisionati. In ossequio al disposto di cui all'art.1 del DPR n.195/99, la pubblicazione nel termine del 31 dicembre ne consente l'utilizzo ai fini accertativi per il periodo di imposta 2012. Nello specifico, quattro decreti concernono le note tecniche e metodologiche dei comparti di riferimento (manifatture, servizi, commercio e professioni), mentre un altro è diretto a modificare la territorialità sulla base del livello delle locazioni immobiliari.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreti del 28/12/2012, G.U. n.303 del 31/12/2012)

MUD

Publicato il modello MUD 2013

È stato pubblicato il decreto con cui viene ripristinato l'obbligo di presentazione del Mud (Modello Unico per la dichiarazione ambientale) nel termine del 30 aprile 2013. Si ricorda come il modello deve essere presentato presso la Cciaa competente per territorio e quindi quella della provincia presso cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. In deroga a tale previsione, per i soggetti che svolgono la sola attività di trasporto e gli intermediari senza detenzione, la Cciaa competente è quella ove vi è la sede legale.

(Consiglio dei Ministri, Decreto del 20/12/2012, G.U. n.302 del 29/12/2012)